



**Delibera n° 21/2022**  
**in data 26/4/2022**

## **Giunta dell'Unione Regionale delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna**

### **Riunione del giorno 26/4/2022**

Sono presenti:

Zambianchi dr. Alberto, Presidente Unioncamere Emilia-Romagna e della Camera di commercio della Romagna;  
Veronesi dott. Valerio, Presidente della Camera di commercio di Bologna;  
Govoni dr. Paolo, Presidente della Camera di commercio di Ferrara (in collegamento MEET);  
Molinari ing. Giuseppe, Presidente della Camera di commercio di Modena (in collegamento MEET);  
Zanlari Prof. Andrea, Commissario straordinario della Camera di commercio di Parma (in collegamento MEET);  
Cella dr. Filippo, Commissario straordinario della Camera di commercio di Piacenza (in collegamento MEET);  
Guberti dott. Giorgio, Commissario straordinario della Camera di commercio di Ravenna (in collegamento MEET);

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano:

Benini dr.ssa Ilaria, Presidente (in collegamento MEET);  
Bruno dr. Vincenzo (in collegamento MEET) membro effettivo del Collegio  
Resta dr. Sebastiano, membro effettivo del Collegio

Assistono alla riunione della Giunta:

Grandi dott.ssa Giada, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna;  
Albonetti dr. Roberto, Segretario Generale della Camera di commercio della Romagna (in collegamento MEET);  
Giannattasio dr. Mauro, Segretario Generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna (in collegamento MEET);  
Zilli dr.ssa Manuela, Segretario Generale della Camera di commercio di Parma;  
Dalla Riva Michelangelo, Segretario Generale della Camera di commercio di Reggio Emilia (in collegamento MEET);  
Caselli dr. Guido, Vice Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna (in collegamento MEET)  
Bonazzi sig.ra Susanna (che assiste il Segretario Generale nella verbalizzazione della seduta), Unioncamere Emilia-Romagna.

Presiede Alberto Zambianchi, Presidente di Unioncamere Emilia-Romagna.

Segretario verbalizzante: Avv. Stefano Bellei

**Oggetto: Approvazione della convenzione con l'Agencia Regionale per la Ricostruzione per lo svolgimento di attività di indagine e analisi sui territori colpiti dal sisma del maggio 2012;**





**Delibera n° 21/2022**  
**in data 26/4/2022**

Il Presidente Zambianchi informa la Giunta che già nel corso del 2019 tra Agenzia Regionale per la Ricostruzione e il suo Commissario, Stefano Bonaccini, e Unioncamere regionale erano stati avviati contatti al fine della stipula di questa Convenzione (**Allegato 4**). Con l'avvento della pandemia, però, il progetto è stato sospeso.

La proposta di lavoro, già formalizzata da Unioncamere regionale all'Agenzia e si articola in 3 ambiti di attività:

- a) analisi della struttura socioeconomica dell'area del sisma: questa parte di attività è finalizzata all'individuazione di indicatori idonei a descrivere la struttura socioeconomica delle aree colpite dal sisma, con la possibilità di disaggregare anche per Comune i relativi dati. I dati dell'area saranno messi a confronto con aggregazioni territoriali contigue per assicurare confronti spaziali omogenei, gli indicatori saranno scelti per garantire una serie storica così da monitorarne l'evoluzione temporale. Questa attività potrà essere aggiornata con cadenza annuale.
- b) b) approfondimento sulla competitività delle imprese: questa parte si focalizza sui dati delle singole imprese dell'area – dai dati sull'occupazione a quelli di bilancio, dai dati sul commercio all'estero a quelli sull'innovazione - con l'obiettivo di valutarne la competitività. In particolare, le analisi si concentreranno sulle imprese resilienti - quelle che dal sisma ad oggi hanno mantenuto o accresciuto l'occupazione e, al tempo stesso, hanno migliorato i risultati economici – cercando di individuarne i tratti comuni.
- c) c) analisi di impatto delle politiche implementate: quest'ultima parte di attività è invece finalizzata a valutare l'impatto delle misure adottate dalla Regione direttamente sulle imprese che hanno beneficiato delle molteplici azioni messe in campo, attraverso l'incrocio delle informazioni messe a disposizione dalla Regione con le banche dati di Unioncamere Emilia-Romagna.

La Convenzione sarà stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, Accordi tra Pubbliche Amministrazioni e complessivamente il suo valore è di euro 28.000,00, di cui 20.000,00 a carico dell'Agenzia, che rimborserà i costi vivi sostenuti da Unioncamere Emilia – Romagna per la realizzazione della ricerca e 8.000,00 a carico della stessa Unione a titolo di costi del personale coinvolto.

La Giunta,

- udito e condiviso quanto esposto dal relatore;
- esaminata la documentazione allegata;

DELIBERA





**Delibera n° 21/2022**  
**in data 26/4/2022**

- alla luce della rilevanza dell'iniziativa, di approvare la bozza di Convenzione con l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione per lo svolgimento di un progetto di interesse comune finalizzato ad attività di indagine e analisi economica dei territori colpiti dal sisma del 2021;
- di dare mandato al Presidente alla stipula della Convenzione stessa, anche eventualmente apportando modifiche che siano ritenute non sostanziali al testo;
- di conferire immediata efficacia alla presente delibera.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
(Stefano Bellei)

**IL PRESIDENTE**  
(Alberto Zambianchi)





**COMMISSARIO DELEGATO**

**Allegato 4**

*ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012*

*convertito con modificazioni dalla legge n. 122 dell'1/08/2012*

**ACCORDO ISTITUZIONALE TRA IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA  
RICOSTRUZIONE ED UNIONCAMERE EMILIA-ROMAGNA FINALIZZATO ALLA  
REALIZZAZIONE DI UN'ANALISI SOCIO-ECONOMICA DELL'AREA COLPITA DAL  
SISMA DEL 2012**

TRA

Stefano Bonaccini nato a il - e domiciliato per la carica presso Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 8di seguito denominato COMMISSARIO

E

Unione regionale delle camere di Commercio dell'Emilia-Romagna (C.F. 80062830379) d'ora in avanti denominata UNIONCAMERE, in persona del Presidente Alberto Zambianchi nato a il ;

**Premesso che:**

- I territori delle Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara sono stati colpiti da un terremoto di magnitudo 5.9 della scala Richter in data 20 maggio e da una ulteriore scossa sismica di magnitudo 5.8 della scala Richter in data 29 maggio.
- I predetti eventi sismici hanno determinato ingenti danni a edifici e infrastrutture pubblici e privati così come evidenziato dalle attività di censimento effettuate dai tecnici abilitati, in stretto collegamento con il Dipartimento della Protezione Civile e con gli enti locali coinvolti.
- A tali ingenti danni a edifici e infrastrutture pubblici e privati hanno fatto e stanno facendo seguito interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, adeguamento sismico, nuova costruzione, rivitalizzazione dei centri storici, ecc. allo scopo di garantire un generale processo di ricostruzione utilizzando risorse finalizzate. L'attività di ricostruzione è ancora in corso.
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del 22 maggio 2012 e con decreto del 30 maggio 2012 ha dichiarato, in relazione ai territori sopra indicati, lo stato di emergenza sino al 29 luglio 2012, successivamente prorogato al 31 maggio 2013 con D.L. 74/2012. Da allora lo stato d'emergenza, in ragione delle tempistiche previste per la ricostruzione è

stato ulteriormente prorogato con diversi atti da ultimo al 31 dicembre 2022 con il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

- la Regione Emilia-Romagna, ente territoriale elettivo e livello di governo generale, include tra le sue funzioni lo sviluppo economico del proprio territorio e del proprio sistema produttivo ed esercita tale funzione attraverso una gamma di strumenti di programmazione di interventi;
- Unioncamere Emilia-Romagna rappresenta gli interessi delle Camere di Commercio operanti in ambito regionale che svolgono, in regime di autonomia funzionale, programmi di attività a breve e medio termine per promuovere le economie locali e per il rafforzamento della competitività del sistema delle imprese;
- la Regione Emilia-Romagna e il Sistema camerale emiliano-romagnolo condividono una visione complessa del ruolo che le Istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio e ritengono quindi di dover offrire ai singoli soggetti economici le migliori condizioni per operare e, nel contempo, di dover tutelare le condizioni di sviluppo, attrattività e benessere del territorio stesso;
- la Regione Emilia-Romagna e il Sistema camerale emiliano-romagnolo riconoscono l'opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la propria collaborazione, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese e di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali;
- per rendere operativa tale collaborazione Regione Emilia – Romagna ed Unioncamere Emilia – Romagna hanno stipulato in data 21 dicembre 2020 l'"Accordo di Programma Quadro fra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia Romagna 2021/2025 per lo sviluppo economico del territorio regionale" nel quale, all'art. 7 hanno riconosciuto come le relazioni tra i due Enti in materia di dati economici e analisi sull'evoluzione del sistema regionale hanno "portato alla realizzazione di numerosi osservatori annuali" e hanno consentito anche di monitorare specifiche dinamiche, come, per esempio, quelle inerenti alla "ripresa economica dei comuni colpiti dal sisma del 2012";
- a seguito del sisma che ha colpito la Regione Emilia – Romagna nel 2012, la struttura economica delle aree interessate ha subito inevitabili conseguenze dal punto di vista produttivo e le imprese che erano in esse insediate hanno sofferto danni ingenti;
- la Regione Emilia – Romagna e il Commissario delegato per la ricostruzione hanno messo in campo politiche ed azioni con l'obiettivo di sostenere la ripresa economica e la ricostruzione del tessuto produttivo;



- per essere dispiegati con la massima efficacia, questi interventi necessitano di costante monitoraggio attraverso specifici aspetti di natura tecnico-economica e una peculiare zonizzazione che rispecchi effettivamente il cratere del sisma;
- nel maggio 2022 saranno trascorsi dieci anni dal sisma che ha colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e pertanto diventa importante uno sguardo puntuale sulla situazione economica di quei territori con un bilancio ed una valutazione dell'effettivo impatto di tali politiche e azioni sulla qualità dello sviluppo delle aree colpite dal sisma; dall'altro lato, l'analisi permetterà di disegnare nuove traiettorie coerenti con l'evoluzione della situazione internazionale il cui impatto, qui, più ancora che altrove, dovrà essere valutato nel corso del tempo con maggiore attenzione.

#### **VISTI**

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241;
- l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorquando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:
  - a) l'accordo sia volto a stabilire o realizzare una cooperazione tra le amministrazioni partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
  - b) l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 Oggetto**

La collaborazione istituzionale viene instaurata ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990 e ss.mm., nel quadro dei rispettivi obiettivi istituzionali, sussistendone i presupposti incluso l'interesse reciproco (come risulta in premessa), la compartecipazione alla spesa da parte dei due contraenti, il contributo di tutti i soggetti sottoscrittori e la proprietà condivisa dei risultati, secondo quanto stabilito dal presente accordo.

In esecuzione dell'ordinanza del commissario delegato di approvazione del presente accordo istituzionale, lo stesso è finalizzato alla realizzazione di un'analisi socio-economica dell'area colpita dal sisma del 2012.

Per quanto riguarda le modalità di intervento e le dimensioni analitiche di costo si fa riferimento al progetto presentato da Unioncamere che si intende qui integralmente richiamato.

Al progetto di investimento pubblico oggetto del presente accordo è stato attribuito il CUP n.

---

## **Articolo 2 Descrizione delle attività**

Le attività oggetto del presente accordo istituzionale consistono principalmente nell'approfondimento dei seguenti tre aspetti:

- a) *Analisi della struttura socio-economica dell'area del sisma*: questa parte di attività è finalizzata all'individuazione di indicatori idonei a descrivere la struttura socio – economica delle aree colpite dal sisma, con la possibilità di disaggregare anche per Comune i relativi dati. I dati dell'area saranno messi a confronto con aggregazioni territoriali contigue per assicurare confronti spaziali omogenei, gli indicatori saranno scelti per garantire una serie storica così da monitorarne l'evoluzione temporale.

Questa attività di analisi della struttura socio-economica dell'area colpita dal sisma, di evoluzione temporale e confronto territoriale con aree omogenee. avrà una struttura fissa e potrà essere aggiornata con cadenza annuale, previo aggiornamento del presente accordo istituzionale e quantificazione degli eventuali costi aggiuntivi;

- b) *Approfondimento sulla competitività delle imprese*: questa parte si focalizza sui dati delle singole imprese dell'area – dai dati sull'occupazione a quelli di bilancio, dai dati sul commercio all'estero a quelli sull'innovazione - con l'obiettivo di valutarne la competitività. In particolare, le analisi si concentreranno sulle imprese resilienti - quelle che dal sisma ad oggi hanno mantenuto o accresciuto l'occupazione e, al tempo stesso, hanno migliorato i risultati economici – con l'obiettivo di individuarne i tratti comuni.
- c) *Analisi di impatto delle politiche implementate*: quest'ultima parte di attività è invece finalizzata a valutare l'impatto delle misure adottate dal Commissario direttamente sulle imprese che hanno beneficiato delle molteplici azioni messe in campo, attraverso l'incrocio delle informazioni messe a disposizione dal Commissario con le banche dati di Unioncamere Emilia-Romagna.

I contenuti dell'attività potranno essere ampliati ed integrati in funzione di nuovi bisogni informativi che dovessero emergere ed a seguito di apposita intesa tra le parti sulle condizioni per la loro realizzazione.

### **Articolo 3 Impegni reciproci**

L'attività deve essere svolta mediante raccordo periodico e sistematico con i referenti delle strutture regionali competenti ed in particolare con l'Agenzia Regionale per la ricostruzione, sia in fase di programmazione dell'attività che di realizzazione delle attività richieste, fatto salvo l'autonomia organizzativa necessaria.

Unioncamere si impegna a dotarsi e a mantenere un sistema di gestione della continuità operativa, finalizzato alla protezione, alla riduzione della possibilità di accadimento, alla preparazione, alla risposta ed al ripristino riferiti ad eventi destabilizzanti quando essi si manifestano al fine di assicurare la continuità del servizio;

Il Commissario si impegna a mettere a disposizione i dati necessari allo svolgimento delle attività.

### **Articolo 4 Onere finanziario**

Complessivamente il costo per le attività ricomprese nel presente accordo istituzionale ammontano ad euro 28.000,00 di cui euro 20.000,00 a carico del Commissario che verranno corrisposti ad Unioncamere Emilia – Romagna a titolo di compartecipazione finanziaria alle spese effettivamente sostenute.

I restanti euro 8.000,00 sono a carico di Unioncamere Emilia – Romagna per azioni di carattere generale finalizzate all'ottimale gestione, realizzazione e comunicazione. Si tratta in particolare di costi, anche di personale e di struttura, sostenuti per:

- attività di condivisione e progettazione dei contenuti;
- attività di gestione: programmazione e pianificazione delle attività previste concordate e delle attività ad esse funzionali e/o sottostanti.
- raccolta del materiale realizzato e creazione di una pagina web sui siti istituzionali nella prospettiva di aggiungere lo storico delle attività, qualora le parti decidessero di proseguire l'analisi oggetto del presente accordo istituzionale;
- attività di comunicazione e diffusione della documentazione prodotta tramite web (Econerre online), comunicati stampa ed eventuali incontri/eventi sul territorio;
- acquisizione ed adattamento preliminare allo scopo dei data-base economico/statistici necessari per le elaborazioni realizzate e descritte nell' Accordo istituzionale

### **Articolo 5 Durata dell' accordo istituzionale e liquidazione**

L'accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed avrà termine al 31 dicembre 2022, salvo proroga dello stato emergenziale o proroghe necessarie al completamento delle attività da parte dell'Agenzia Ricostruzione

Per una eventuale proroga non onerosa si rimanda ad un semplice accordo tra le parti mediante scambio di lettere.

La somma di € 20.000,00 quale compartecipazione finanziaria del Commissario delegato verrà corrisposta in due soluzioni:

- il 30% entro un mese dalla firma dell'Accordo istituzionale, previo invio da parte di Unioncamere della dichiarazione di avvio attività;
- il restante 70% a conclusione delle attività e alla consegna dello studio di cui alle attività previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del presente accordo istituzionale, nonché della rendicontazione finale delle spese sostenute, comprese quelle sostenute che rappresentano la compartecipazione di Unioncamere.

Il Commissario, tramite l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012, procederà alla liquidazione delle spese, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata in sede di rendicontazione, entro il termine di trenta giorni successivi alla data di presentazione della rendicontazione ed il relativo pagamento sarà eseguito entro i successivi 30 giorni.

#### **Art. 6 Modifiche o integrazioni all' accordo istituzionale**

Le parti possono concordare in qualsiasi momento le integrazioni o modificazioni al presente accordo istituzionale che si rendano necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### **ART. 7 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente accordo, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, Unioncamere è tenuta ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi sono \_\_\_\_\_ -

#### **Art. 8 proprietà ed utilizzo dei risultati**

Il Commissario e Unioncamere sono libere singolarmente di utilizzare e diffondere i prodotti realizzati nell'ambito dell'accordo istituzionale, fatta salva la citazione della compartecipazione alla realizzazione degli stessi e l'apposizione dei rispettivi loghi.

#### **Art.9 Trattamento dei dati personali**

UNIONCAMERE. ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento europeo n.679/2016 e con le modalità definite al punto 4 dell'allegato A "Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali" della deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 16/7/2018 "Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della Delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii" è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui il Commissario delegato per la Ricostruzione (di seguito Commissario) è titolare. Tale nomina da sottoscrivere verrà trasmessa a seguito della sottoscrizione dell'accordo.

#### **Art. 10 – Sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale delle parti coinvolte, ai sensi dell'art.2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Il Commissario delegato e Unioncamere., anche tramite i rispettivi Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui dati riportati nei documenti di sicurezza in esito alla valutazione dei rischi. Ai fini della prevenzione dai rischi lavorativi, le parti coordinano i rispettivi interventi di prevenzione onde eliminare i pericoli derivanti da possibili interferenze tra le attività da ciascuno eseguite e cooperano all'attuazione delle misure di sicurezza incidenti sui rischi delle attività svolte da ciascun datore di lavoro che possono coinvolgere i lavoratori.

Il personale e i collaboratori delle parti sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Ciascuna delle parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi del proprio personale o dei propri eventuali collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

#### **Art. 11 – Responsabilità**

I sottoscrittori, pur impegnandosi ad utilizzare la dovuta diligenza nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo istituzionale, si sollevano reciprocamente da qualsiasi responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei dati e delle analisi richiamate.

#### **Art. 12 Domicilio legale e fiscale**

Agli effetti amministrativi e giudiziari il Commissario dichiara il proprio domicilio in Bologna – Viale Aldo Moro 52; Unioncamere Emilia-Romagna dichiara il proprio domicilio legale e fiscale in Bologna – Viale Aldo Moro 62.

#### **Art. 13 Controversie**

Le controversie eventualmente insorte in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso sono risolte in via amministrativa o conciliativa.

Le parti individuano il Foro di Bologna quale Foro Competente per la risoluzione di eventuali controversie.

#### **Art. 12 Applicazione dell'imposta di bollo**

Il presente accordo viene stipulato per scrittura privata non autenticata in formato digitale unico e sarà registrata in caso d'uso.

L'accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.P.R. n.64/1972 nella misura prevista dalla relativa tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.m. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le parti per metà ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente, a cura e a spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo sono equamente divise tra le parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da Unioncamere che provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo (sia a proprio carico che a carico del Commissario).

Unioncamere provvederà ad imputare al Commissario Delegato il 50% dell'imposta di bollo da versare all'Erario.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2- bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il Commissario Delegato

Unioncamere